

634
del 21 MAR 2012

W 100


N. 766/07 R.G.
N. 388/12 c. on.
N. rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO

DI CATANIA

Seconda Sezione Civile



composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) dr Francesco D'Alessandro | Presidente |
| 2) dr Francesco Distefano | Consigliere |
| 3) dr Massimo Escher | Consigliere rel. est. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

21 MAR 2012

nella causa iscritta al n.766/2007 del ruolo generalé degli affari contenziosi civili, avente come oggetto: "petizione di eredità"

tra

M.C., nato a Catania il _____ ed ivi residente in via _____, elettivamente domiciliato in Acireale corso Sicilia n. 25 presso lo studio dell'avv. Nunzio Manciangli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

Appellante

E

M.S., nata a Catania il _____ ed ivi residente in via _____ e **M.M.** nata a Catania _____, elettivamente domiciliata in Catania piazza Ariosto 25 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cicero, che li rappresenta e difende giusta a margine della comparsa di costituzione e risposta

11163

SE

7

E

M.A. , nata a Catania , ed ivi residente in via , , elettivamente domiciliata in Catania in via Cimarosa n. 10 presso lo studio dell'avv. Rosario Campione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

appellata

All'udienza del 5.12.2011 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13-15 novembre 2004 M.C. conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Catania le sorelle M.A. e M.S. quest'ultima anche nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore M.H. ed esponeva che in data 28 luglio 2003 era deceduta M.O. madre delle parti in causa; che con testamenti pubblici ricevuti dal notaio Giuseppe Reina del 16 ottobre 1998 e del 26 giugno 2002 la de cuius aveva disposto dei suoi averi; che, in particolare, con il primo testamento la M.O. innanzitutto, aveva istituito i tre figli eredi universali in parti uguali tra loro e, poi, con un legato in sostituzione di legittima, aveva lasciato ad esso attore la quota spettante alla stessa, tra l'altro, sugli immobili di via A. di Sangiuliano nn. , obbligando le figlie a cedere al fratello M.e. le loro quote sui detti immobili; che la testatrice aveva ancora legato in favore della figlia M.A. la quota della bottega di via A. di Sangiuliano n. , obbligando gli altri figli a cedere alla sorella M.A. le loro quote sul detto bene, ed aveva legato alla figlia M.S. altri cespiti debitamente indicati; che con il secondo testamento del 2002 la de cuius aveva confermato le sue precedenti disposizioni e, in aggiunta, aveva disposto un ulteriore

legato in sostituzione di legittima in favore del figlio **M.C.**
lasciandogli il titolo Creditras Vita s.p.a. n. 029200004965.

Quindi, dopo aver elencato una serie di disposizioni donative eseguite in vita l'attore dalla madre (che non rileva più in questa sede enunciare) chiedeva al tribunale:

- 1) di dichiarare che esso attore, **M.C.** in forza delle disposizioni di cui ai testamenti pubblici del 16 ottobre 1998 e del 26 giugno 2002 aveva ricevuto una porzione di beni inferiori a quella riservata per legge;
- 2) di dichiarare inefficaci tutte le donazioni e pagamenti effettuati dalla de cuius in favore delle figlie **M.A.** e **M.S.** alterando la proporzione stabilita dalla legge tra i tre figli;
- 3) di dichiarare soggetta a collazione ereditaria la villa sita in Pedara via sotto il Monte di Troina n. , disponendo, in assenza di scelta da parte dei donatari, il conferimento in natura dell'immobile o del valore;
- 4) di dichiarare che **M.S.** doveva conferire all'asse le seguenti liberalità: titolo Unistar plus del 26 giugno 2002 di euro 258.229,00, titolo Unistar del 20 aprile 2002 di euro 78.000,00, titolo Unistar del 23 aprile 2002 di euro 40.000,00, ed euro 40.000,00 nascenti dal riscatto parziale delle polizze accese nel giugno 1999 (nn. 168985 e 169480);
- 5) di dichiarare che **M.S.** doveva conferire alla massa la somma di euro 77.056,14, quale liberalità ricevute in vita dalla madre (lire 86.201498 in data 1 luglio 1998, lire 50.000.000 il 6 luglio 1998, lire 8.000.000 il 17 maggio 1999, lire 5.000.000 il 19 gennaio 2001);
- 6) di dichiarare che **M.S.** doveva conferire alla massa la somma di euro 75.000,00, o la somma nella misura minore e maggiore risultante dal consulenza tecnica di ufficio.

corrispondente alla metà di quella sborsata dalla madre per i lavori di ristrutturazione degli immobili in loro comproprietà;

7) di dichiarare che **M.S.** doveva conferire alla massa la somma di euro 12.975,77, corrispondente ai canoni degli immobili, in comproprietà con la madre, concessi in locazione a terzi e riscossi nel periodo ottobre 2002-luglio 2003;

8) di dichiarare che **M. S.** doveva conferire alla massa il valore corrispondente al canone di locazione che avrebbe dovuto corrispondere alla madre per l'uso della metà indivisa degli appartamenti e garage di via G. Carnazza n. ;

9) di dichiarare che **M. S.** doveva conferire alla massa la somma di lire 16.040,260, oggi rivalutata a euro 13.555,28, quale donazione indiretta elargita dalla **M. O.** a seguito del pagamento dell'imposta di successione in morte di **M. AL.** e relativa agli immobili attribuita alla stessa **M.S.**

10) di dichiarare che **M. A.** doveva conferire all'asse le seguenti liberalità: titolo Unistar plus del 26 giugno 2002 di euro 258.229,00, titolo Unistar del 20 aprile 2002 di euro 78.000,00, titolo Unistar del 3 maggio 2002 di euro 40.000,00, ed euro 40.000,00 nascenti dal riscatto parziale delle polizze accese nel giugno 1999 (nn. 168984 e 169479);

11) di dichiarare che **M. A.** doveva conferire alla massa la somma di euro 80.000,00, o la somma nella misura minore e maggiore risultante dal consulenza tecnica di ufficio, corrispondente alla metà di quella sborsata dalla madre a seguito dei lavori di ristrutturazione degli immobili in loro comproprietà;

12) di dichiarare che **M. A.** doveva conferire alla massa la somma di euro 16.426,06, corrispondente ai canoni degli immobili, in comproprietà con la madre, concessi in locazione a terzi e riscossi nel periodo ottobre 2002-luglio 2003;

- 13) di dichiarare che **M. S.** doveva conferire alla massa il valore corrispondente al canone di locazione che avrebbe dovuto corrispondere alla madre per l'uso della metà indivisa dell'appartamento e garage di via A. di San Giuliano n. ;
- 14) di dichiarare che **M. S.** doveva conferire alla massa la somma di lire 46.355.858, oggi rivalutata a euro 39.174,34, quale donazione indiretta elargita dalla **M. O.** a seguito del pagamento dell'imposta di successione in morte di **M. AL.** e relativa agli immobili attribuita alla stessa **M. S.**
- 15) di dichiarare che le convenute, nella loro qualità di eredi di **M. O.**, erano tenute a corrispondere la somma di euro 34.221,21, pari ai 2/3 di quanto anticipato da esso attore per conto della madre per la gestione del fondo agricolo di Santa Venerina dall'1 gennaio 2003 al 28 luglio 2003;
- 16) di dichiarare che le convenute, nella loro qualità di eredi di **M. O.**, erano tenute a corrispondere la quota allo stesso spettante relativa agli affitti percepiti dalla morte della **M. O.** e percepiendi sino alla divisione di tutti i beni ereditari, compresi quelli detenuti ed utilizzati dalle stesse convenute;
- 17) di dichiarare che esso attore era titolare del diritto di 1/3 dei valori, titoli e denaro e di tutto quant'altro risulta ancora depositato presso l'agenzia di Catania della Unicredit Banca a nome di **M. O.** ;
- 18) previa riunione fittizia, ridurre le disposizioni testamentarie in modo da reintegrare la quota spettante ad esso attore, con la fruttificazione percepita;
- 19) di disporre la collazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio della de cuius, ivi compreso tutto ciò che i coeredi avevano ricevuto per donazione, diretta o indiretta, e disporre la divisione in tre quote uguali;

20) di condannare le convenute, rispettivamente al pagamento, in favore dell'attore delle superiori somme, dovute per le cause di cui sopra.

Costituitasi **M. A.**, chiedeva rigettarsi la domanda del fratello ed, in via riconvenzionale chiedeva:

- di dichiarare inammissibile la domanda di riduzione e, in via subordinata, di rigettarla perché infondata;

- di dichiarare, in via ancora subordinata, che **M. C.**

aveva diritto a conseguire solo la quota di legittima dell'eredità di

M. O., dovendosi includere i legati e le polizze vita disposte in favore dell'attore, tutte le donazioni, dirette ed indirette, e tutti i debiti della de cuius;

- di disporre, quanto alla divisione, la suddivisione dei beni in comunione ereditaria, previa collazione di tutto quanto ricevuto per legato, donazioni dirette ed indirette, attribuendo all'attore solo la quota corrispondente alla quota di legittima e ponendo a carico dei coeredi i debiti ereditari nelle quote spettanti ai singoli coeredi.

Si costituiva, altresì, la convenuta **M. S.**, anche quale genitore esercente la potestà esclusiva sulla figlia minore **M. H.**

, chiedendo respingersi la pretesa attorea ed eccependo, tra l'altro l'inammissibilità dell'azione di riduzione per non aver

M. e. rinunciato al legato e per aver tardivamente accettato con beneficio di inventario.

La causa veniva decisa dal tribunale di Catania con sentenza parziale del 7 luglio 2006, con la quale così provvedeva:

"in accoglimento della domanda di rimborso delle somme anticipate per la conduzione dell'azienda agricola di S. Venerina, condanna

M. A. *al rimborso in favore dell'attore della somma di euro 17.110,60, oltre agli interessi legali dall'esborso fino al soddisfo, e*

*condanna **M. S.** al rimborso in favore dell'attore della*

somma di euro 17.110,60, oltre agli interessi legali dall'esborso fino al soddisfo".

"Rigetta tutte le altre domanda avanzate da *M.C.* con atto di citazione notificato il 13-14 novembre 2004 nei confronti di *M.A.* e *M.G.* in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore. *M.H.*".

"Dichiara inammissibili le domande avanzate da *M.C.* con la memoria depositata in data 17 maggio 2005 ai sensi dell'art. 183, ult. co., c.p.c."

"Compensa tra tutte le parti le spese processuali relative alle superiori domande".

"Quanto alla domanda di scioglimento della comunione, rimette la causa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data."

Avverso la detta sentenza ha proposto appello *M.C.* giusta citazione ritualmente notificata ad *M.A., M.G. e M.H.* e, premessa la volontà di prestare acquiescenza al capo relativo all'inammissibilità dell'azione di riduzione, chiedeva a questa Corte di dichiarare che esso appellante era erede della madre *M.O.* e ciò in forza dei testamenti in atti; di dichiarare che egli "aveva diritto di partecipare alla distribuzione nella misura di un terzo indiviso di tutti i beni mobili della propria madre, compreso il denaro depositato presso l'Unicredit bank di Catania agenzie di corso Sicilia e di corso Italia" e quindi "insisteva nelle richieste formulate con l'atto introduttivo che viene reclamato per relationem"

Ricostituito il contraddittorio all'appello resistevano tutt'e tre le appellate.

Quindi, precisate le conclusioni come da verbale in atti, all'udienza del 5.12.2011 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la presente impugnazione **H.C.** contesta la sentenza di primo grado laddove - interpretati i due testamenti della madre - ha negato la qualità di erede in capo ad esso appellante, in quanto incompatibile con la ritenuta veste di soggetto beneficiario di un legato in sostituzione di legittima.

Ebbene, per comprendere le ragioni invocate dall'appellante occorre prendere le mosse dal tenore delle disposizioni testamentarie e quindi esaminare le motivazioni del primo giudice.

Col primo atto dispositivo di ultime volontà, ossia col testamento pubblico del 16 ottobre 1998, dopo aver premesso la revoca di ogni precedente disposizione testamentaria, la *de cuius*

H.O. così disponeva dei suoi averi: «istituisco eredi universali i miei tre figli in parti uguali tra loro, pertanto, tra l'altro, i medesimi divideranno in parti uguali il terreno in via del Rotolo ed i due appartamenti in Catania, via Pistone ...; - lego, in sostituzione della legittima, a mio figlio **H.C.** quanto di mia proprietà dei seguenti beni immobili: ...; - lego a mia figlia **H.A.** quanto di mia proprietà dei seguenti beni immobili: ...; - lego a mia figlia **H.S.** quanto di mia proprietà dell'immobile sito in Catania via G. Carnazza, ...».

Quindi, la **H.O.**, con successivo testamento pubblico del 26 giugno 2002, riconfermava in ogni sua parte il precedente testamento del 16 ottobre 1988 ed, in aggiunta alle precedenti

disposizioni, così statuiva: «*lego, in sostituzione della legittima, a mio figlio H.e. il titolo CreditRas Vita S.p.A. ... portante il n. 029200004965 ...*».

Correttamente riportato come sopra il contenuto dei testamenti, il tribunale di Catania ha escluso che H.e. sia legittimato ad agire in riduzione posto che le disposizioni testamentarie della H.o. non attribuiscono al figlio H.e. la qualità di erede, bensì la mera qualità di beneficiario di legato in sostituzione di legittima. In particolare, l'iammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima viene fatta discendere dal primo giudice dalla mancata rinuncia al legato soddisfacente.

Divenuto irrilevante il mancato accoglimento della domanda di riduzione, stante l'esplicita acquiescenza dell'appellante sul punto, occorre valutare la correttezza della operata dal qualificazione del H.e., ritenuto non già erede ma semplice legatario.

Il tribunale ha argomentato la scelta in favore della prima tesi (il H.e. è legatario e non erede) rinvenendo nelle due schede testamentarie un chiaro intento della *de cuius* di attribuire al figlio H.e. solo i beni specificamente indicati nei due testamenti. A tale conclusione il primo giudice perviene esaminando il tenore letterale delle disposizioni effettuate in favore del figlio, le quali, a differenza di quelle in favore delle altre due figlie, contengono esplicitamente la dicitura "*in sostituzione di legittima*", nonché dalla reiterazione della medesima formula contenuta in ambedue i testamenti (la formula del testamento del 1988 - "*in sostituzione di legittima*" - pedissequamente riportata a distanza di anni nel testamento del 2002).

In particolare, il primo giudice, ritenendo - correttamente - l'istituzione di erede incompatibile con la successiva attribuzione a **H. C.** di più legati in sostituzione di legittima, è giunto ad attribuire maggior valore alla seconda disposizione, esaltando la valenza della dizione "in sostituzione di legittima" più volte utilizzata dalla **H. O.**

A tale conclusione il tribunale approda dopo aver osservato che, a norma dell'art. 588 c.c., sono attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie che comprendono l'universalità di beni o una parte di essi considerata come quota dell'asse ereditario, mentre ogni altra disposizione è a titolo particolare e attribuisce la qualità di legatario; e dopo aver quindi osservato che si ha disposizione a titolo universale se essa comprenda o meno l'universalità o una quota dei beni del *de cuius*, ovvero, se in presenza di un'indicazione di beni determinati, il testatore abbia considerato detti beni come quota del suo patrimonio. Laddove, prosegue il primo decidente, valore meramente sussidiario possiede l'attribuzione formale da parte del *de cuius* del titolo di erede (priva di qualsiasi rilevanza qualora contrasti con la intrinseca natura della disposizione testamentaria)

Inoltre, per il tribunale sarebbe certo "che nella specie vi sia stata un'attribuzione di beni determinati, specificamente indicati (il terreno in via del Rotolo ed i due appartamenti in Catania, via Pistone), con esclusione di qualsiasi forma di designazione aritmetica facente leva su un'indicazione anche implicita di quota astratta, sì da far rientrare tale previsione nell'ambito concettuale e giuridico proprio delle disposizioni a titolo universale, nonché dall'elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà - più volte

espressa dalla testatrice e manifestatamente desunta dal contesto delle due schede in esame ed anche della disposizione de qua - di assegnare quei beni, non come quota del patrimonio e, quindi, non in relazione con il tutto, bensì come distacco dal resto del patrimonio”.

Fatte le superiori premesse, e posto che si condivide l'opzione di partenza del tribunale circa l'incompatibilità tra l'istituzione di erede e quella di legatario in sostituzione di legittima (da ultimo Cass. 10.6.2011, n. 12854, secondo cui “al fine di configurare l'istituto del legato in sostituzione di legittima previsto dall'art. 551 c.c. è necessario che dalla disposizione testamentaria emerga la volontà del testatore di attribuire determinati beni al legittimario senza chiamarlo all'eredità”), ritiene la Corte che l'opzione del primo giudice vada capovolta.

Al riguardo valgano i seguenti rilievi.

Alla luce di quanto appresso si dirà, non è condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza impugnata laddove si sminuisce l'esplicita attribuzione della qualità di erede in capo all'odierno appellante quasi fosse un "fuor d'opera".

Ed infatti, se è vero che la mera attribuzione della qualità di erede per giurisprudenza costante (citata dal tribunale) può non avere portata decisiva, è anche vero che ciò può accadere quando la qualità di erede venga attribuita di sfuggita tra una disposizione e l'altra, per così dire *en passant*, e non quando essa sia frutto di una solenne investitura formale contenuta in principio di testamento (“- istituisco eredi universali i miei tre figli in parti uguali tra loro”). Del resto, che il significato giuridico della istituzione di erede dovesse essere chiaro alla testatrice è ancor

più evidente considerato che il testamento è stato redatto con l'ausilio del notaio nella forma del testamento pubblico.

Ancora, non esatta è l'affermazione del primo giudice allorquando ricava la volontà della *de cuius* di tacitare il figlio *M. E.* esclusivamente con i beni indicati (in sostituzione di legittima) dal fatto che la testatrice abbia provveduto all'attribuzione di beni determinati "con esclusione di qualsiasi forma di designazione aritmetica facente leva su un'indicazione anche implicita di quota astratta, si da far rientrare tale previsione nell'ambito concettuale e giuridico proprio delle disposizioni a carattere universale". L'erroneità di tale ricostruzione si coglie solo che si rilevi come istituire "*eredi universali i miei tre figli in parti uguali tra loro*" altro non significa se non chiamarli all'eredità in numero tre quote uguali tra esse (di 1/3 ciascuna).

In altri termini, il collegio ritiene certa la volontà della *M. O.* di predeterminare le quote, e quindi di distribuire, sulla scorta di queste, la maggior parte dei suoi beni. Il che significa che nel caso in esame il momento istitutivo precede quello divisorio, il c.d. apporzionamento, che avviene in virtù di una previa chiamata in quote astratte (tre eguali) di eredità.

La circostanza che la *de cuius* abbia fatto ricorso ad una designazione sostanzialmente aritmetica ("quote uguali" significa 33,333 % a testa) fa sì che il tipo di designazione vada a ricadere sotto la previsione del primo comma dell'art. 588 c.c. (e non già del secondo comma, *instituto ex re certa*). E' noto, infatti, che, in virtù dell'art. 588 prima alinea, le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal

testatore, sono a titolo universale, se comprendono l'universalità o la quota dei beni del testatore.

Posto, allora che, in base a quanto precede, la designazione d'erede ha valore prevalente rispetto alla qualificazione dei legati in favore di *u.c.* come "*in sostituzione di legittima*", e posto che non risulta (né in base al primo né in base al secondo testamento) l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, ritiene la Corte che le attribuzioni a titolo particolare contenute nei due testamenti vadano qualificate come legati in conto di legittima (questi si compatibili con la chiamata ereditaria, per come ritenuto da ultimo da Cass. 9.9.2011, n. 18583, secondo cui in difettando la volontà del testatore di escludere dall'eredità il beneficiario di un legato, questo deve ritenersi in conto di legittima).

Tanto premesso, va aggiunto che la designazione quali eredi dei tre fratelli dà luogo - a seguito dell'apertura della successione - ad una comunione ereditaria avente ad oggetto il terreno in via Del Rotolo e gli appartamenti in via Pistone ed, ancora (da qui l'espressione "*tra l'altro*" che la testatrice ^{collega} ~~accompagna~~ all'indicazione del terreno e degli appartamenti di cui sopra), tutti i beni non menzionati nel testamento, e ciò in base alla capacità espansiva della chiamata ereditaria in quote predefinite (la successione *ab intestato* va esclusa infatti quando *ex testamento* risulti la volontà del disponente di devolvere anche i beni non compresi tra gli stessi assegnatari dei lotti già attribuiti e nella medesima proporzione derivante dalla previa determinazione delle quote astratte; qui, un terzo ciascuno).

Così stando le cose, in accoglimento del secondo motivo d'appello, va dichiarato che **M.C.** è erede della defunta madre **M.O.** e che lo stesso, pertanto, partecipa alla comunione ereditaria - che comprende anche quanto depositato presso l'Unicredit bank agenzie di Catania ed ogni bene non compreso nei testamenti - nella misura di un terzo

Va, invece, dichiarata inammissibile, in quanto generica, la domanda con la quale l'appellante "*insiste nelle richieste formulate con l'atto introduttivo che viene richiamato per relationem*".

Ed invero, in appello il metodo dei rinvii è in sé inammissibile, per la chiara ragione che impone al giudice di supplire all'inattività della parte, dando contenuto e corpo alle critiche mosse dell'appellante, così scegliendo, fra quelle di primo grado, le argomentazioni coerenti al fine. Ancora inammissibile è il rinvio, per l'evidente riflessione che le censure contro una sentenza, per essere tali, debbono tener conto delle argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata, quindi debbono essere formulate a posteriori alla stessa (laddove nella specie si opera viceversa un rinvio all'atto introduttivo di primo grado).

E' appena il caso di aggiungere come non colgano nel segno le difese delle appellate ove si pretende di far derivare dalla dichiarata acquiescenza (al capo di sentenza che ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione) l'incontestabilità della pronuncia con cui si è negata (dal tribunale) la qualità ereditaria.

Ed infatti, è agevole osservare come, una volta qualificato il legato come legato in conto, e non in sostituzione, di legittima, il giudicato sull'azione di riduzione non copra il capo della decisione oggetto del presente gravame, sulla quale non ha statuito neanche

implicitamente (vero è che la decisione sulla qualifica di erede o legatario condizionava la pronuncia sulla domanda di riduzione, ma non è vero l'inverso).

Va rigettato, invece, il primo motivo d'appello con il quale si è invocata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, motivo che si rivela infondato posto che la mancanza della qualità di erede in capo all'attore (che peraltro ben poteva essere rilevata d'ufficio) era stata comunque oggetto di contrasto tra le parti, ed anzi era stata invocata dallo stesso

H.e. laddove in comparsa di conclusionale aveva negato di possedere tale qualità (passaggio argomentativo, questo/ che tuttavia va letto come un maldestro espediente difensivo e non come un~~a~~ esplicito - quanto tardivo - abbandono della pretesa).

In ultimo, va dichiarato, quanto al presente giudizio di impugnazione, il difetto di legittimazione passiva in capo alla appellata H.H., non destinataria di alcuna domanda in questo grado di giudizio.

In base alla soccombenza, H.A. e H.S. vanno condannate al pagamento delle spese del grado, mentre va confermata la compensazione delle spese operata dal primo giudice, e ciò stante la soccombenza parziale dell'attore con riferimento, tra l'altro, alla domanda di riduzione (domanda che nel processo ha rivestito carattere dominante).

Avendo H.e. inutilmente citato H.H., l'appellante suddetto va condannato a rifondere le spese processuali affrontate dalla suddetta H.H.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
H.C. nei confronti di H.S., H.H. e H.A.
così provvede:

dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla appellata
H.H.

in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Catania
del 7.7.2006, dichiara che H.C. è erede della defunta
madre H.O. e che lo stesso partecipa alla comunione
ereditaria nella misura di un terzo;

condanna H.S. e H.A. al pagamento delle
spese del grado in favore di H.C., che liquida in €. 2.200,00 per diritti ed €. 8.000,00 per onorario, euro 340,00 per
spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna H.C. al pagamento delle spese del grado in
favore di H.H., che liquida in €. 1150,00 per diritti ed €. 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge.

Così deciso in Catania, l'1.3.2012, nella camera di consiglio della
seconda sezione civile.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

M. Felici

J. J. J.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
di H.C. e H.S.
F. F.

Depositato in Cancelleria
Oggi 11.2.2012
Il Direttore Amministrativo
F. F.